

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTECORVINO ROVELLA (SA)

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a..... il
Residente in Montecorvino Rovella (SA)
Via.....n.....
tel.

Dichiara

di essere di cittadinanza italiana,
di non aver riportato alcuna condanna penale,
di essere in possesso del seguente titolo di
studio.....
di svolgere la seguente
professione.....
.....

di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951 n.287.

Ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei **Giudici Popolari**

chiede l'iscrizione

☐ per le **CORTI DI ASSISE** (è richiesto il titolo di studio di scuola media di primo grado)

☐ per le **CORTI DI ASSISE DI APPELLO** (è richiesto il titolo di studio di scuola media di secondo grado)

Allega copia del titolo di studio e del documento di riconoscimento

Montecorvino Rovella,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

D.P.R. n. 445/2000 –Art. 76-1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.